

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO - Provvedimento 14 dicembre 2004, n. 2324: Determinazione, per l'anno 2005, del contributo dovuto al Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione.

(Pubblicato nella G.U. n. 296 del 18 dicembre 2004)

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni, modificata ed integrata dalla legge 9 gennaio 1991, n. 20, dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 90, e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385;

Vista la legge 28 novembre 1984, n. 792, recante l'istituzione e il funzionamento dell'albo dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, modificata dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, e, in particolare, l'art. 1, commi 1 e 2, che dispone, tra l'altro, il trasferimento allo stesso Istituto delle competenze già attribuite dalla legge 28 novembre 1984, n. 792, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché la soppressione della Commissione di cui all'art. 12 della legge medesima;

Visto il provvedimento dell'ISVAP n. 1182 del 10 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 1999, con il quale sono state modificate, in attuazione del predetto art. 1 del decreto legislativo n. 373/1998, le disposizioni ministeriali relative alla costituzione e al funzionamento del Fondo di garanzia di cui all'art. 4, comma 1, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792;

Visto il provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, n. 1950 dell'11 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 16 ottobre 2001, recante modifica delle norme concernenti la costituzione ed il funzionamento del Fondo di garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione;

Considerato, in particolare, che il citato art. 4, comma 1, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792, come modificata dal decreto legislativo n. 373/1998, stabilisce, fra l'altro, che il Fondo di garanzia è alimentato dai contributi degli aderenti e che la misura dei contributi stessi, la quale deve essere comunque non inferiore allo 0,50% delle provvigioni annualmente acquisite rispettivamente dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione, è fissata annualmente con provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, tenendo conto dell'anzianità di esercizio dell'attività e del volume di affari dei mediatori stessi;

Visto il provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, n. 2223 del 13 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 17 novembre 2003, con il quale è stata determinata la misura del

contributo da versare al Fondo di garanzia per l'anno 2004;

Considerato che occorre procedere alla determinazione della misura del contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia per l'anno 2005;

Considerato che non vi sono elementi che giustifichino l'aumento, per l'anno 2005, della misura del predetto contributo già fissata per l'anno 2004 con il sopraindicato provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, n. 2223 del 13 novembre 2003;

Dispone:

Il contributo che gli aderenti debbono versare al Fondo di garanzia di cui all'art. 4, comma 1, lettera f), della legge 28 novembre 1984, n. 792, per l'anno 2005, è fissato nella misura dello 0,50% delle provvigioni acquisite, rispettivamente dai mediatori di assicurazione e dai mediatori di riassicurazione nel corso dell'anno 2004.

Il provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 dicembre 2004

Il presidente: Giannini